



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

In persona del Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi,
alla scadenza del termine perentorio del 4 maggio 2026, assegnato alle parti ai
sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nel procedimento recante il n. 315/2026 R.G., sul ricorso
promosso

DA

Parte_1 , cf. CodiceFiscale_1 , col ministero dell'Avv.to Roberto
Natoli,

ricorrente

CONTRO

Controparte_1 , cf. CodiceFiscale_2 , Parte_2
[...] , c.f. CodiceFiscale_3 , Parte_3 , cf. C.F._4
[...] , Parte_4 , cf. CodiceFiscale_5 e Parte_5
[...] , cf. CodiceFiscale_4 , col ministero dell'Avv.to Salvatore Ziino e
dell'Avv.to Giulia Carlozzo,

resistenti

NONCHÉ

Controparte_2
[...] cf. P.IVA_1 in persona del legale rappresentante *pro*
tempore, col ministero dell'Avv.to Pietro Floris,

resistente

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

I FATTI

1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. **Parte_1**, sorella maggiore di **Per_1** deceduta il 27.5.2024 senza lasciare né coniugi né figli, professandosi unica erede (per diretta attribuzione testamentaria) delle quote delle **Controparte_2** **[...]** di cui la *de cuius* era unica socia, ha esposto che i sig.ri **CP_1** **[...]** **Parte_2** **Parte_3**, **Parte_4** e **Parte_5**, ritenendosi subentrati nella compagine sociale in forza di un'errata lettura della scheda testamentaria, hanno chiesto e ottenuto (il 26.8.2024) di essere iscritti nel registro delle imprese quali soci della **Controparte_2** per complessivi 2/3 del capitale sociale, per poi porre in liquidazione la società stessa il 15.11.2024, con grave ed irreparabile pregiudizio per la ricorrente, l'unica legittimata in base al testamento a subentrare nella quota della *de cuius*. Prospettando il timore che il procedimento di liquidazione culmini nella cancellazione della società dal registro delle imprese e nella sua successiva estinzione, con il rischio di smantellamento di importanti risorse (i.e.: terreni avuti in comodato e titoli PAC), ha agito in via d'urgenza affinché il Tribunale:

«[...] sospenda provvisoriamente l'efficacia dell'iscrizione nel Registro delle imprese di Agrigento del trasferimento di quote mortis causa prot. n. AG - 2024-21855 del 12/09/2024, per quanto attiene alla titolarità delle quote in capo ai resistenti;

- inibisca al liquidatore p.t. della **Controparte_2** il compimento di ogni atto di gestione c/o di liquidazione della Società;

indi, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, adotti ogni più opportuno provvedimento d'urgenza e, in particolare:

- ordini al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di Agrigento di rettificare l'iscrizione ex art. 2470 c.c. del trasferimento di quote mortis causa prot. n. AG-2024-21855 del 12/09/2024, iscrivendo, come unico socio, la sig.ra **Parte_1** ».

2. Costituitisi in giudizio, tanto i sig.ri **Controparte_1** **Parte_2** **Parte_3** **Parte_4** e **Parte_5** quanto la società, hanno contestato la ricostruzione avversaria, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone comunque il rigetto per difetto dei presupposti di operatività del rimedio prescelto.

3. Concessi termini per repliche e controrepliche, nel corso di questi la ricorrente ha prodotto l'autorizzazione all'instaurazione del procedimento da parte del giudice tutelare (doc. 18) e il decreto di nomina di nuova amministrazione di sostegno in sostituzione del precedente, emesso dal giudice tutelare di Palermo il 6.3.2026 (doc. 19), superando così le eccezioni preliminari spiegate in proposito dai resistenti.

All'esito dell'udienza del 4.5.2026, celebrata ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., la causa è stata posta in riserva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dati per noti i dettagli della controversia, diverse considerazioni inducono a non dar corso alla tutela richiesta.

1. Non è innanzitutto penetrante l'eccezione di incompetenza avanzata dalla società resistente in ragione delle novellate disposizioni contenute nel codice di procedura in tema di arbitrato e di arbitrato societario.

Appurato che la clausola compromissoria contenuta nell'art. 22 dello statuto sociale non attribuisce agli arbitri il potere di concedere misure cautelari, per il rigetto dell'eccezione depone la circostanza che il ricorso all'attenzione del Tribunale sia stato depositato il 12.1.2026, prima della costituzione del collegio arbitrale, avvenuta il 21.1.2026: è noto, infatti, a tenore dell'art. 818, secondo comma, c.p.c., che prima dell'«*accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio*» la *potestas iudicandi* cautelare resti attribuita al «*giudice competente a norma dell'art. 669 quinquies*», di talché la potestà cautelare arbitrale può concorrere, sul piano diacronico, con quella giudiziale.

2. A giudizio del Tribunale, le ragioni dell'infondatezza delle domande possono riassumersi nell'assenza di una convincente correlazione fra **Pt_6** e rimedio (e quindi *petita*) prospettati.

Con riguardo al vanto, la ricorrente esplicita bene il *fumus* dell'azione; ella lo correla all'affermazione di essere divenuta (per successione testamentaria alla sorella **Per_1** l'unica titolare del capitale sociale delle **Controparte_2** [...] in pieno dissenso rispetto alla posizione di dominio affermata dai resistenti **Pt_1** che ritengono, di contro, di essere subentrati anche loro nella proprietà delle quote sociali.

La questione che in questo modo si preannuncia evoca la fattispecie del sequestro giudiziario (art. 670 n°1 c.p.c.), il cui dato caratterizzante è, per l'appunto, sul piano del *fumus*, l'elemento oggettivo e formale della sussistenza di una controversia sulla

proprietà o sul possesso, nozione progressivamente ampliata dalla giurisprudenza oltre il ristretto ambito delle azioni reali, fino ad includervi ogni ipotesi in cui risulti proposta o debba proporsi un'azione che richieda, comunque, una statuizione sulla proprietà, comprese le azioni contrattuali ed i giudizi di divisione, come pure la domanda di esecuzione del contratto preliminare ai sensi dell'art. 2932 c.c. o l'azione di simulazione dal cui accoglimento derivi la restituzione del bene. La dizione della norma non richiede neppure la necessità della pendenza della lite, per esistenza di una controversia intendendosi un contrasto attuale e palese fra le parti che presenti caratteri oggettivi, seri e concreti, e non meramente soggettivi, a prescindere dall'incardinamento del processo di merito.

Anche il *periculum* tratteggiato in ricorso – riportato al timore che il procedimento di liquidazione, già in fase avanzata, possa rapidamente condurre allo smantellamento degli *assets* aziendali e alla cancellazione della società dal registro delle imprese (v. pag. 20 del ricorso) – richiama il requisito dell'«*opportunità di provvedere alla (...) custodia o gestione temporanea*» del bene fatto proprio dall'art. 670 c.p.c.; una convinzione tanto più accreditabile, quanto più si consideri che ai fini dell'opportunità di conservazione del bene non occorre un pericolo attuale di sottrazione o di distruzione, bastando che si prefiguri la semplice possibilità di pregiudizio e, più in generale, una situazione di fatto diversa da quella di diritto tale che al termine della lite l'istante non riuscirebbe ad ottenere il vantaggio che le spetta (in questi termini cfr., *ex plurimis*, Cass. 27.9.1993 n. 9729).

Lungi, però, dal chiedere di essere autorizzata al sequestro giudiziario, ma sempre allo scopo di scongiurare il rischio che l'avversaria affermazione di dominio possa pregiudicare l'utilità pratica del futuro provvedimento decisorio e l'utilità concreta della sua esecuzione, la ricorrente rassegna altre richieste: da un lato, chiede di arrestare la liquidazione della società, che, in tesi, è *petitum* coerente col prefigurato pericolo; dall'altro, di ordinare al registro delle imprese la rettifica dell'iscrizione ex art. 2470 c.c. del trasferimento di quote *mortis causa*, iscrivendo, come unico socio, la sig.ra **Parte_1**.

Senonché, muovendo dalla domanda di inibizione, essa deve ritenersi preclusa per difetto delle condizioni di operatività della tutela percorsa, non potendo avviarsi col ricorso ex art. 700 c.p.c. alla minaccia ad un diritto per la cui neutralizzazione è già predisposta dall'ordinamento una misura (*lato sensu*) cautelare tipica atta a

garantire l'effettività della tutela attraverso un procedimento con rapidità assimilabile a quella del procedimento cautelare. Consentire, infatti, oggi la paralisi della fase liquidatoria quando la ricorrente ha omissso al tempo di impugnare la delibera di messa in liquidazione della società e di chiederne in quell'occasione la sospensione dell'efficacia (artt. 2479 *ter* e 2378, co. 3, c.c.), significherebbe in sostanza ammettere la possibilità di una declaratoria postuma di inefficacia della delibera non impugnata (con frizioni pure rispetto all'art. 2487-*ter* c.c.), col risultato di un'iperprotezione della situazione *tutelanda* contraria al carattere residuale del rimedio *ex art.* 700 c.p.c., che non consente di emettere statuizioni d'urgenza per finalità proprie di istituti diversi previsti dall'ordinamento.

3. Quanto, poi, all'ordine di rettifica dell'iscrizione *ex art.* 2470 c.c. del trasferimento di quote *mortis causa*, si tratta di *petitum* che, tenendo conto delle ragioni che lo sostengono, legate non già all'irregolarità formale dell'atto iscritto quanto alla sua 'validità' sostanziale a monte, non crea sovrapposizioni col rimedio tipico del ricorso al giudice del registro (*ex art.* 2191 c.c.): l'attività del giudice del registro è, invero, limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali l'ufficio del registro delle imprese deve procedere alla iscrizione, e quindi della sussistenza delle condizioni previste dalla legge quanto alla tipicità degli atti e alla loro regolarità formale, esulando dalla competenza dell'ufficio il controllo sulla validità degli atti da pubblicare.

Nondimeno, la domanda non appare strumentale all'eliminazione del pregiudizio descritto come imminente, non risultando funzionale ad ovviare al dedotto timore che la continuazione della fase liquidatoria possa pregiudicare l'esistenza stessa della società. Piuttosto, essa risulta cautelativa rispetto a un determinato esito dell'accertamento sulla proprietà, sul rilievo che la modificazione di una situazione soggetta a iscrizione – quale sarebbe quella conseguente a una sentenza che accertasse la proprietà del capitale sociale in capo alla sig.ra **Parte_1** – andrebbe comunque assoggettata al sistema di pubblicità commerciale del registro delle imprese. Il discorso verrebbe, però, a questo punto, nuovamente attratto nel perimetro del sequestro giudiziario, nel senso che, non potendosi ordinare al conservatore del registro di cancellare (o rettificare), al di fuori del procedimento di cui all'art. 2191 c.c., l'iscrizione sulla proprietà (non venendo in rilievo un'iscrizione irregolare), per assicurare adeguata protezione al vanto 'dominicale' raffigurato in

ricorso soverrebbe in termini più convincenti la possibilità di iscrivere presso il registro il provvedimento di sequestro eventualmente autorizzato, il quale si candida così, anche per questo aspetto, ad essere la cautela più appropriata ad assicurare la fruttuosità della futura statuizione sulla proprietà, in alternativa all'opzione di riconoscere – avanzando da una lettura estensiva dell'art. 2470 c.c., pur non senza difficoltà – la possibilità dell'iscrizione della domanda giudiziale di accertamento della titolarità di quote di s.r.l., individuando in essa un effetto prenotativo rispetto alla sentenza eventualmente favorevole.

In conclusione, non potendo il Tribunale riformulare i *petita* in forme così distanti, subendo il limite della domanda, si deve provvedere al rigetto del ricorso.

4. La soccombenza regola le spese di fase, da liquidare tenendo conto in ossequio delle tabelle previste dal D.M. 55/2014 (scaglione di valore indeterminabile-complexità bassa; parametri minimi per tutte le fasi).

Per Questi Motivi

- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere in favore delle controparti le spese di lite, che si liquidano, per ciascuna parte resistente, in € 3.620,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa e iva.

Così deciso, il 19 maggio 2026.

Il Giudice

Francesco Paolo Torrasi